

## AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

in ottemperanza all'ordinanza TAR Lazio – Roma n. 02462/2025 (REG.PROV.PRES.) con la quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami nel giudizio di cui appresso. Il testo dell'ordinanza è pubblicato unitamente al presente avviso.

**AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

**Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. III Bis, n. R.G. 06906/2022.**

**RICORRENTE:**

**GLORIA GASPERONI**, nata a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e residente in [REDACTED], elettivamente domiciliata in 48121 Ravenna, Via Castel San Pietro n. 13, presso lo studio professionale dell'Avv. Chiara Casadio del foro di Roma (C.F.: CSDCHR84B51H199B – PEC: avvocatiroma.chiaracasadio@pec.it) e della società tra professionisti Avv.ti Danilo Manfredi, Federica Moschini, Monica Minguzzi, Giorgia Toschi e Debora Randi s.t.a.-s.t.p., e per essa l'Avv. Federica Moschini (C.F. MSCFRC69H51H199J –PEC: [federica.moschini@ordineavvocatiravenna.eu](mailto:federica.moschini@ordineavvocatiravenna.eu))

**AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

**Ministero dell'Istruzione** (C.F.: 80185250588) - in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma in 00153 Viale Trastevere n. 76/A, all'indirizzo PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST; all'indirizzo PEC: urp@postacert.istruzione.it estratto, ex art. 28 DL. 76/2020, dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), perché non inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST; con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) con sede in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, all'indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST;

E

**Commissione Giudicatrice** del concorso pubblico per titoli ed esami 2022 bandito con Decreto n. 23 del 05.01.2022, in persona del legale rappresentante, costituita con Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e ss. del decreto ministeriale 09.11.2021 n. 326, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (C.F.: 80062970373) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna – Via De' Castagnoli n. 1, all'indirizzo PEC: drer@postacert.istruzione.it, estratto, ex art. 28 DL. 76/2020, dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), perché non inserito nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (PP.AA) presente nel PST.

## **CONTRO-INTERESSATI DESTINATARI DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE**

Soggetti partecipanti al concorso sancito con Decreto n. 499 del 21.04.2020, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando per il "concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" pubblicato nella G.U. in data 28.04.2020 n. 34. E successivamente, con Decreto n. 326 del 09.11.2021, il Ministero dell'Istruzione ha emanato "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali", convertito, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106", registrato dalla Corte dei Conti in data 15.11.2021 al n. 3039. Infine, con Decreto n. 23 del 05.01.2022, il Ministero dell'Istruzione ha emanato "Disposizioni modificative al Decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante "concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'art. 59, comma 11, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106.

## **ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI E OGGETTO DEL RICORSO:**

Declaratoria di nullità e/o annullamento dei seguenti provvedimenti:

- Decreto n. 499 del 21.04.2020, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando per il "concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" pubblicato nella G.U. in data 28.04.2020 n. 34. E successivamente, con Decreto n. 326 del 09.11.2021, il Ministero dell'Istruzione ha emanato "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali", convertito, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106", registrato dalla Corte dei Conti in data 15.11.2021 al n. 3039. Infine, con Decreto n. 23 del 05.01.2022, il Ministero dell'Istruzione ha emanato "Disposizioni modificative al Decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante "concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'art. 59, comma 11, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106.

## **SUNTO DEI MOTIVI CONTENUTI NEL RICORSO:**

La ricorrente ha avuto conferma dell'erroneità di valutazione della risposta da lei attribuita a predetto quesito, erroneità che ha comportato un'esclusione illegittima dalle prove orali, non vedendosi riconosciuti di diritto n. 2 punti per la propria risposta fornita invece correttamente.

È bene precisare che la mancata attribuzione del punteggio per tale risposta corretta (n. 2 punti) ha comportato l'illegittima esclusione della signora Gasperoni dall'elenco degli ammessi alle prove orali. A causa dell'erronea mancata corresponsione di tali 2 punti, infatti, la ricorrente ha totalizzato un punteggio pari a 68, mentre se tale risposta fosse stata correttamente conteggiata, la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio minimo per poter essere ammessa alle prove orali (pari a 70 punti).

Tale illegittima esclusione, infatti, ha impedito alla signora Gasperoni di sostenere le prove orali, necessarie per poter superare il concorso in oggetto causando un pregiudizio grave ed irreparabile per la stessa dal punto di vista lavorativo.

### *VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE*

In base ai principi fondamentali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, previsti all'art. 97 Cost., l'esclusione della ricorrente all'ammissione delle prove orali, qui impugnata, è illegittima in quanto il quesito n. 8 del test scritto è stato formulato in maniera erronea ed ambigua, essendo stata indicata come errata la risposta fornita dalla ricorrente (trattasi della risposta d) "Narrazione a focalizzazione zero") che in realtà era corretta. Come noto, per costante giurisprudenza, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato "non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost." (Consiglio di Stato – sez. V – 17 giugno 2015 n. 3060). In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (Cfr. ex plurimis, TAR Lazio - sez. terza-quater - n. 7392/2018; TAR Lazio - sez. terza-quater - n. 7095/2018; TAR Lazio - sez. terza-quater - n. 5288/2018).

Nel caso di specie, il quesito di cui si controverte in questa sede (quesito n. 8 della prova scritta) non era senz'altro formulato in modo tale da far emergere con chiarezza e precisione quale fosse il punto di vista nella narrazione del testo "La Lupa" di Giovanni Verga, in quanto come già sopra esposto, la risposta fornita dalla ricorrente deve ritenersi corretta. A riprova di quanto

appena asserito, si richiama nuovamente il manuale di testo “Il Verismo” del Professore Ferretti del Liceo Cantonale (anno scolastico 2015-2016), in cui afferma che il racconto “La Lupa” di G. Verga “è narrato da un narratore esterno e la focalizzazione è prevalentemente zero...” “... visto che il narratore conosce tutto e dà anche giudizi sui personaggi (ad esempio righe 6 – 7: “sola come una cagnaccia”)

Inoltre, ad ulteriore conferma di quanto suesposto, si consideri la sentenza TAR Lazio – sez. III – quater – n. 11565/2018 del 29.11.2018 che ha accolto il ricorso presentato per un caso analogo e ha annullato l’esclusione per illegittimità dall’elenco degli ammessi alle prove orali, ritenendo esatta anche la risposta fornita dalla ricorrente. Tale pronuncia è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 00158/2021 del 05.01.2021 che ha rigettato l’appello presentato dall’Amministrazione.

#### TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

Il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio è pubblicato unitamente al presente avviso.

#### **INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul medesimo sito.

\* \* \*

Avv. Federica Moschini  
Abogado Chiara Casadio

